

A.Di.S.U. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA
Servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER
l'affidamento con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 dei "Lavori di
adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia"
CIG 8472718414

INFORMAZIONI GENERALI

Con determina a contrarre n. ... del l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (di seguito A.Di.S.U.) ha disposto di procedere all'affidamento di lavori di adeguamento sismico del Collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia e pertanto codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il termine ultimo delle ore del giorno 2020

Con la presente Lettera di invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") e con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale dei lavori dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 del Codice degli appalti.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il comune di Perugia. CIG 8472718414 - CUP H93H16000000002

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è: Ing. Elena Chessa – Responsabile Sezione "Lavori e manutenzione straordinaria" dell'Agenzia.

Contatti: mail: elena.chessa@adisu.umbria.it – Tel. 0754693275/3663428453

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'A.Di.S.U. utilizza la piattaforma telematica denominata Portale Umbria Acquisti al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma è a disposizione il Contact Center di Portale Umbria Acquisti telefonando ai numeri 0372/801730 – 0372/080708.

ART. 1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della presente procedura comprende:

- ✓ Lettera di invito e disciplinare di gara;
- ✓ Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- ✓ Allegato 1 Bis – Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione;
- ✓ Allegato 2 – DGUE "Documento di gara unico europeo";
- ✓ Allegato 2 Bis – Dichiarazione integrativa al DGUE
- ✓ Allegato 3 – Dichiarazione Impresa ausiliaria;

"Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia"

- ✓ Allegato 4 – Dichiarazione subappalto qualificante;
- ✓ Allegato 4.1 – Dichiarazione subappalto non qualificante;
- ✓ Allegato 5 – Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, GEIE;
- ✓ Allegato 6 – Dichiarazione Imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Disciplinare telematico;
- ✓ Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 671 del 13.10.2020.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.adisupg.umbria.it> sezione “Gare ed Appalti” e sulla piattaforma telematica nella quale sarà espletata la procedura, all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite lo spazio denominato “Chiarimenti” attivo all’interno della scheda di gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

ART. 2) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo se diversamente disposto dalla presente lettera di invito, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC adis@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3) OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

3.1 OGGETTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico del Collegio universitario di Agraria.

L’intervento è così individuato:

- a) “Lavori di adeguamento sismico del Collegio di Agraria sito in Via Romana, Perugia”;
- b) descrizione sommaria: opere edili di adeguamento sismico, delle relative finiture e ripristini connessi, nonché opere di riqualificazione interna sia edili che impiantistiche;
- c) ubicazione: Via Romana n. 6, Perugia.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le lavorazioni previste riguardano prestazioni contrattuali che, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la loro realizzazione a regola d'arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.2 CATEGORIE DEI LAVORI

Sono di seguito individuate, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale (D.P.R. 207/2010) ed in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento, la categoria prevalente e quelle ulteriori, superiori al 10% o a 150.000,00 euro:

	<i>declaratoria</i>	<i>categoria</i>	<i>Prevalente scorporabile</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)	Edifici civili e industriali	OG1	Prevalente	2.504.287,40	IV	69,40
2)	Opere strutturali speciali	OS21	Scorporabile Subappaltabile al 100%	280.988,30	II	7,79
3)	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	Scorporabile Subappaltabile al 100%	459.828,50	II	12,74
4)	Impianti termici e di condizionamento	OS28	Scorporabile Subappaltabile al 100%	155.571,76	I	4,31
5)	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici	OS30	Scorporabile Subappaltabile al 100%	207.629,44	I	5,75

ART. 4) DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E' ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

4.2 IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice è pari ad 3.608.305,40 iva esclusa.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>			TOTALE	
1	Lavori (L) A MISURA [importo soggetto a ribasso, compreso il Costo della manodopera (CL) e gli oneri di sicurezza aziendali (OS)]			3.371.818,23	
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE
2	Costi della Sicurezza da PSC (CS)	---	236.487,17	---	236.487,17
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)			3.608.305,40	

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Importo esecuzione lavori a misura (L), di cui:	3.371.818,23	
2	Importo degli oneri per la sicurezza (OS)	81.963,17	
3	Costi della manodopera (CL)	943.842,04	
4	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza		236.487,17
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO	3.371.818,23	236.487,17

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)*, (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- ✓ dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione in raggruppamento**" compilando il Modulo **Allegato 1 Sezione 1/c**, il Modulo **Allegato 1 Bis** oltre al Modulo **Allegato 5 "Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari – Geie"**;

- ✓ ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2)** e il Modulo **Allegato 2 Bis "Dichiarazioni Integrative al DGUE"**;

- ✓ l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti;

- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari;

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, **lett. c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2)** e il Modulo **Allegato 2 Bis "Dichiarazioni Integrative al DGUE"**;

- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente;

- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

- Si applica quanto previsto dall'art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modifiche del D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. *Sblocca-cantieri*).

5.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.4) Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nell'Art. 8 del presente Disciplinare;
- L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:
- copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.5) Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l'art. 45 del Codice e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (*tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216. c.14 del Codice*).
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

ART. 6) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla alla gara i concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (cfr. "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 di cui al Comunicato del Presidente Anac dell'8/11/2017);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o aderente al contratto di rete o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

ART. 7) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione, se cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia, **nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83.

b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria **l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Possesso di attestazioni di qualificazione (SOA) in corso di validità, ai sensi dell'art. 61 commi 1, 2, 3, 4, del DPR 207/2010 per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere, in proprio o tramite subappalto qualificante, avvalimento (ove ammissibile) o tramite R.T.I. da costituire o già costituito.

Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto qualificante per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, in quanto privo delle relative qualificazioni, dovrà indicarne il subappalto (ad impresa in possesso della relativa qualificazione e classe), purché lo stesso sia qualificato per la categoria prevalente con una classificazione comprensiva dei lavori che intende subappaltare.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di 16 ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

✓ **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a):

deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

✓ **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b):

- deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

✓ **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** di cui al precedente paragrafo 7.2:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.5072016 e s.m.i., per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (GEIE) del Codice di **TIPO ORIZZONTALE** i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice **di TIPO VERTICALE**, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice **di TIPO MISTO**: consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo delle categorie scorporabili può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo delle categorie scorporabili.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richiesta dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese. In tal caso a cura della impresa/e concorrente/i dovrà essere compilata l'apposita sezione 1/E del Modulo **Allegato 1** "Domanda di Partecipazione";
- sottoscrivere digitalmente il Modulo **Allegato 1 Bis** "Dichiarazioni Integrative alla domanda di partecipazione";
- compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE (**Allegato 2**) e le Dichiarazioni integrative al DGUE (**Allegato 2 Bis**), per le parti di competenza;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' **art. 45 comma 2, lett. b)** (*consorzi di cooperative e imprese artigiane*) e **lett. c)** (*consorzi stabili*) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- ✓ **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**, di cui al paragrafo **7.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

- ✓ Il requisito relativo all'iscrizione **nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo **7.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- ✓ Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo **7.2 lett. c)** deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

ART. 8) MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, richiedere la generazione del codice PassOE tramite il sistema AVCPass messo a disposizione dall'ANAC.

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

ART. 9) AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo, consorziato o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice e del disciplinare, necessari per partecipare alla procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, fatta eccezione per i divieti di avvalimento previsti da specifiche disposizioni normative.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

1. **Originale o copia conforme del contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse (*indicare le figure professionali messe a disposizione adeguate e qualificate in relazione ai lavori da eseguire*) e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Nel contratto di avvalimento dovrà essere specificato che il concorrente e l'ausiliaria **sono responsabili in solido** nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata del contratto stesso.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del

personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente*” o “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto*”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

2. Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del **Modulo (Allegato 3) “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”**, con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato 2), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II** “Informazioni sull'operatore economico”:
 - **Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico”
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;
- **Parte III** “Motivi di Esclusione” - Tutte le sezioni;
- **Parte IV** “Criteri di selezione”
 - **Sezione A** “Idoneità”:
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - Parte VI “Dichiarazioni finali”

4. Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 2 Bis)

L'indicazione della/e ausiliaria/e dovrà essere riportata anche nel PASSOE prodotto dall'operatore economico concorrente.

Gli Allegati 2, 2 Bis e 3 devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.89, comma 5*);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, comma 7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, comma 8*);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (*art.89, comma 9*).

ART. 10) SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali

indicazioni il subappalto è **vietato**.

Per effetto di quanto disposto con legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 "Sblocca cantieri"), fino al 31 dicembre 2020 non si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 105. Pertanto per il **subappalto non qualificante** non va indicata la terna dei subappaltatori, né allegati i relativi DGUE.

Nel caso di subappalto non qualificante l'operatore economico dovrà produrre l'**Allegato 4 Bis "Dichiarazione di subappalto non qualificante"**.

Al contrario, qualora l'operatore economico ricorra al **subappalto qualificante** dovrà inoltre produrre la seguente documentazione:

1. **Allegato 4 "Dichiarazione di subappalto qualificante"**;
2. **Allegato 2 "DGUE"** e **Allegato 2 Bis "Dichiarazione integrativa al DGUE"** da presentarsi distintamente anche per il subappaltatore.

ART. 11) GARANZIA PROVVISORIA

Nella presente procedura di affidamento non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria a norma dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

ART. 12) SOPRALLUOGO

È previsto - **a pena di esclusione** - il sopralluogo obbligatorio, per prendere visione dei luoghi, delle strutture e degli impianti interessati alla gara in questione.

All'esito del predetto sopralluogo, il concorrente si intenderà adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione della gara in questione, considerato che il concorrente formula l'offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'aggiudicazione.

Per partecipare, i soggetti interessati dovranno far richiesta di sopralluogo all'indirizzo di posta certificata adisu@pec.it, entro il quarto giorno antecedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicando numero di telefono e un indirizzo mail di contatto.

A tali richieste sarà data conferma da parte di ADISU tramite PEC/email, nella quale saranno indicati giorno, ora e luogo di appuntamento. Si suggerisce di esperire il sopralluogo antecedentemente al termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di cui al punto 1.2 del presente disciplinare.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'operatore economico, come risulta da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario/GEIE, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 del codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Il sopralluogo potrà essere effettuato in nome e per conto di un solo concorrente, singolo o raggruppato, espressamente indicato al momento della richiesta di prenotazione. In caso di raggruppamento/consorzio il predetto sopralluogo deve essere eseguito dal raggruppamento nel suo complesso.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo che andrà inserito nei documenti richiesti per la partecipazione.

L'effettuazione del sopralluogo va inteso come elemento essenziale in quanto indispensabile per la formulazione dell'offerta. La sua mancata effettuazione comporterà, pertanto, l'esclusione dalla gara, e tale mancanza non potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016. Il soccorso istruttorio di cui al citato art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016 verrà comunque attivato e sarà applicabile per il caso di mancato inserimento dell'attestato di sopralluogo - tempestivamente effettuato - nei documenti richiesti per la partecipazione.

ART. 13) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.

A decorrere dal 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, è stato sospeso l’obbligo di versamento del contributo dovuto all’ANAC per la partecipazione alle gare, in applicazione dell’art. 65 del D.L. n. 34/2000 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

ART. 14) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla procedura telematica, i concorrenti dovranno seguire le istruzioni di caricamento della documentazione amministrativa”, e dell’offerta “Economica” contenute nel Disciplinare telematico, allegato alla Documentazione di gara.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Tale documentazione dovrà essere datata e firmata dal Legale rappresentante dell’Impresa o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa, come anche dovrà essere indicata data e firma su ogni eventuale informazione fornita come allegato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata copia conforme della procura; qualora dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 15) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento, aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in

caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

ART. 16) CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da € 16,00*** come da Modello di cui all'**Allegato 1 "Domanda di partecipazione"** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi contenute.

**NB. Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo:*

mediante pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice tributo 458T e allegandolo a dimostrazione dell'avvenuto pagamento

ovvero

applicando n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il CIG, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) e allegandolo a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in **RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascuna impresa (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*).

Nel caso di **consorzio di cooperative** e **imprese artigiane** o **di consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il Modello **Allegato 1 "Domanda di partecipazione"** è articolato nelle seguenti Sezioni:

- **Sezione 1/A** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, c.2, lett.a del Codice)
- **Sezione 1/B** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane (art. 45, c.2, lett.b del Codice) nonché di Consorzi stabili (art. 45, c.2, lett.c del Codice)
- **Sezione 1/C** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei (art. 45, c.2, lett.d del Codice) di Consorzi ordinari (art. 45, c.2, lett.e del Codice) e di G.E.I.E. (art. 45, c.2, lett.g del Codice)
- **Sezione 1/D** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, c.2, lett.f del Codice)
- **Sezione 1/E** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione della/e impresa/e concorrente/ i con una o più imprese cooptate.

16.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando il Modello di cui all'**Allegato 1 Bis "Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione"** con le quali:

1. **DICHIARA** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. **ACCETTA**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. **DICHIARA** di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, adottato con Decreto del Direttore n. 5 del 30/01/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo <https://www.adisu.umbria.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-di-condotta>;
4. **DICHIARA** di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
5. **DICHIARA** di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, o di cui all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
7. **INDICA** i seguenti dati:
domicilio fiscale _____;
codice fiscale _____;
partita IVA _____;
indica l’indirizzo PEC _____;
8. **AUTORIZZA** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
9. **ATTESTA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003;
10. **DICHIARA**, stante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento dei lavori ai nuovi protocolli per la sicurezza dei cantieri, al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato sia in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, sia in sede di indicazione degli oneri della sicurezza aziendali, l’incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza e agli oneri accessori conseguenti, e di aver presentato un’offerta seria e ponderata, in grado di garantire l’esecuzione dei lavori secondo le modalità e la tempistica stabilite nel progetto posto a base di gara.

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA e DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La **domanda e le dichiarazioni integrative (Allegato 1 e 1 Bis) devono essere sottoscritte digitalmente:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi

dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

16.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), di cui all'Allegato 2, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e **sottoscritto digitalmente** e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- ✓ dovranno essere riportati i dati identificativi dell'operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;
- ✓ l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa
- ✓ la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- ✓ non è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) in quanto non è richiesta l'iscrizione ad alcun elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
- ✓ non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC.
- ✓ l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione alla presente gara (categorie e classifiche, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza); le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA, Albo società cooperative, Albo regionale delle cooperative sociali vanno indicate nella successiva Parte IV del DGUE
- ✓ l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

a) Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)

b) Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI

- Il PASSOE del concorrente dovrà contenere l'indicazione di tutti i partecipanti al raggruppamento

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri

- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori

- Il PASSOE del concorrente dovrà contenere l'indicazione anche della/e consorziata/e esecutrice/i;

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI

Sezione B:

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C:

✓ Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO

- Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione:

- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare la documentazione indicata al precedente **Articolo 9**.

Sezione D:

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'Articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili.

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc...). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, ecc...) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Nella Sezione C dovranno rendersi:

- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all'art. 80, comma 5 lett. d);
- le informazioni relative all'aver fornito eventuale consulenza o all'aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e);
- l'eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni.

Sezione D

Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi:

- art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), g), h), i), l), m);
- art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui all'**Articolo 7** del presente Disciplinare;

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Sezione C

In tale sezione al punto 10) deve essere dichiarata la quota espressa in percentuale che si intende eventualmente subappaltare con riferimento al subappalto qualificante.

L'operatore con riferimento al subappalto qualificante dovrà compilare anche l'**Allegato 4 "Dichiarazione di subappalto qualificante"**.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie;
- nel caso di ricorso al subappalto qualificante, dal subappaltatore.

16.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Tutti coloro che sono tenuti a presentare il DGUE dovranno ugualmente presentare dichiarazione integrativa di cui al Modello allegato al disciplinare (**Allegato 2 bis "Dichiarazioni integrative al DGUE"**).

16.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento e al subappalto qualificante il PASSOE dovrà contenere l'indicazione dell'ausiliaria e del subappaltatore;
- **Dimostrazione** dell'assolvimento della marca da bollo da € 16,00;
- Copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO** rilasciata dall'incaricato dell'A.Di.S.U., comprovante l'avvenuta presa visione del luogo dove debbono eseguirsi i lavori;
- **DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO**, da rendersi compilando il Modello di cui agli **Allegati 4 e 4 Bis**, sottoscritto digitalmente, in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante o da persona dotata dei poteri di firma dello stesso e, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, Geie, sia costituito che non costituito, dal legale rappresentante o persona dotata dei poteri di firma della mandataria.
- **(Solo in caso di avvalimento)**
In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente Articolo 9 del presente Disciplinare di Gara;
- **(solo in caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)**
Dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente Articolo 5, punto 5.5) del presente Disciplinare di Gara;
- **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'Articolo 16.1;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione, da rendersi compilando il Modello di cui all'**Allegato 5 "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione, da rendersi compilando il Modello di cui all'**Allegato 5 "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando il Modello di cui all'**Allegato 5 "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura private autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando il Modello di cui all'**Allegato 6 "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/A**, che indichi:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € ed in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura private autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando il Modello di cui all'**Allegato 6 "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/A**, che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € ed in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando il modello di cui all'**Allegato 6 "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/B**;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando il Modello di cui all' **Allegato 6 "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/B**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

"Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana,
Perugia"

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € ed in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Documenti da allegare in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.

ART. 17) CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere presentata registrando la percentuale di ribasso sul valore posto a base di gara, seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute all'interno del Disciplinare Telematico.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali.

Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento, ed in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla indicazione **degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera**.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

ART. 18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all'importo a base d'asta indicato percentualmente, ai sensi art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre n.120.

Ai sensi del citato DL si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

ART. 19) OPERAZIONI DI GARA

In considerazione delle recenti disposizioni governative contenenti misure in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19 nonché tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica a mezzo della la piattaforma telematica denominata

Portale Umbria Acquisti, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della piattaforma.

La prima seduta avrà luogo il giorno, alle ore 9.30 presso la sede dell'Agenzia, in Perugia, Via Benedetta n. 14.

Il **seggio di gara**, che verrà nominato per la presente procedura provvederà, nella prima seduta:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara;
- ad aprire la documentazione amministrativa presentata da ogni partecipante ed a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Articolo 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre al dirigente l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura delle "Offerte economiche", presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante, verificando la corretta indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.

Terminata la lettura delle offerte si procederà, ai sensi del D.L. 76/2020, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara, alla presenza dei due testimoni componenti il seggio di gara, in apposita seduta pubblica **in teleconferenza**, procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta mediante l'utilizzo di uno script in SQL su DataBase MySQL, utilizzando la funzione proprietaria RAND(), abbinando un numero casuale ad ognuno dei numeri dell'intervallo (da 1 al numero delle offerte uguali) ed estrapolando il numero con il numero casuale più grande. L'applicazione è stata realizzata ed è conservata dal Sistema informativo dell'Agenzia.

Alle offerte uguali verrà assegnato un numero progressivo sulla base all'ordine cronologico di arrivo in piattaforma delle offerte medesime.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara procederà alla formazione della graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 20) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della stessa ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice nonché la facoltà di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, ove ritenuta valida. È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 21) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. dell'Umbria – sede di Perugia Via Baglioni n. 3 – 06121 Perugia.

ART. 22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito GDPR) articoli 13 e 14, e al Decreto Legislativo n.196/2003 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono trattati dall'ADiSU nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dall'interessato vengono raccolti e trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal GDPR e in particolare per le finalità di selezione dell'operatore economico e con l'adozione di misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è necessario e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e il loro mancato conferimento preclude tale valutazione.

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) con sede in Perugia Via Benedetta, 14, telefono 0754693000, e-mail adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Responsabile per la protezione dei dati Personali nominato da ADISU (Data Protection Officer - DPO), può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it. Gli Autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone nominate per la valutazione della procedura di selezione nonché il personale ADiSU, nominato dal Titolare, che tratta i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

L'Interessato, in ogni momento, può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento (artt. dal 15 al 22 del RGPD).

L'informativa sul trattamento dati completa è pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia al seguente link: <https://www.adisu.umbria.it/privacy>